



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SANGALLI, BUBBICO, TOMASELLI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, FEDELI, FABBRI, Stefano ESPOSITO, LIUZZI, GRANAIOLO, FAVERO, Luigi MARINO, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, AMATI, CANTINI, SCALIA, MICHELONI, PAGLIARI, D’ADDA, MARTINI e SOLLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

Nuove norme in materia di sostegno ai servizi commerciali primari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, constatando che ben il 62 per cento degli 8100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari e considerando il danno ingente che deriverebbe alle attività economiche di filiera, che restano «senza vetrine» nel Paese del primato dei prodotti tipici, si pone l'obiettivo di predisporre misure speciali ed agevolazioni fiscali per gli esercizi commerciali che svolgono attività primaria. Nello specifico sono previste l'estensione del regime forfetario semplificato, l'aliquota unica al 20 per cento, l'abbattimento del 50 per cento, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la riduzione al 10 per cento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su luce, gas e rifiuti, le agevolazioni sull'imposta municipale propria (IMU), per favorire processi virtuosi di integrazione delle filiere locali.

È necessario considerare l'effetto «desertificazione» che lascia circa 5000 comuni senza servizi primari, rendendo ad esempio difficile, se non impossibile, trovare beni di prima necessità da acquistare senza spostarsi di chilometri dalla propria abitazione. Nei centri abitati c'è stato un effetto «velocizzazione» nel fenomeno di chiusura e abbandono delle attività alimentari (-7 per cento, 8 per cento dal 2010 al 2012) che è diventato allarmante. Si stima infatti che da qui al 2015 potremmo contare poco più di 3000 panetterie e 2500 drogherie con il rischio concreto di vedere circa 2000 comuni trasformati in città fantasma. Si deve, inoltre, sottolineare che la presenza dei «negozi storici» che vendono beni alimentari nell'ambito delle aree di pregio delle grandi città e dei piccoli comuni è messa a repen-

taglio, intervenendo, oltre che la concorrenza dei grandi esercizi della distribuzione organizzata, anche altri fattori di natura economico-fiscale quali una pressione fiscale soffocante ed una costante lievitazione dei canoni di locazione che gravano su queste piccole realtà.

Il presente disegno di legge, al fine di tutelare quello che è da considerarsi come un patrimonio dei centri storici italiani e di aiutare tali imprese a diventare maggiormente concorrenziali nei confronti delle più grandi realtà, incentivando l'imprenditoria giovanile nel settore, dispone una serie d'interventi di natura fiscale.

Nello specifico con l'articolo 1 si definiscono le finalità e l'ambito di intervento del disegno di legge.

L'articolo 2 prevede misure di semplificazione per l'ammissione dei piccoli esercizi commerciali al regime di contabilità semplificata.

Con l'articolo 3 si definiscono misure per l'alleggerimento della pressione fiscale nazionale sugli esercizi di vicinato, attraverso una serie di adeguamenti del regime cosiddetto dei «minimi». Tale disciplina crea una sperequazione di trattamento tra i piccoli soggetti economici; considerando la soglia dei ricavi, come una condizione necessaria per l'accesso al regime, le piccole attività commerciali sono ingiustamente penalizzate rispetto ad altre attività. Infatti, a differenza di altre piccole attività anche di carattere artigianale, nell'ambito di un'attività di compravendita di beni alimentari, sui quali si applica in seguito un basso ricarico, il volume dei ricavi ragguagliati ad anno risulta essere notevolmente alto rispetto al reddito poi prodotto e del tutto inadeguato

alla soglia dei ricavi definita per i minimi che non considera le spese sostenute per l'acquisto delle merci. Con il sistema in vigore, pertanto, gli esercizi di vicinato, in particolare quelli alimentari, già in difficoltà per la forte concorrenza della distribuzione organizzata per quanto riguarda l'applicazione dei margini di ricavo, sono, nella maggior parte dei casi, impossibilitati ad usufruire di una disciplina fiscale agevolativa di cui necessitano. Si è, quindi, ritenuto necessario modificare in questo senso la disciplina dei «minimi» considerando il volume dei ricavi, per gli esercizi di vicinato alimentari, al netto delle spese corrisposte al fornitore. Nell'ambito della modifica a tale regime si ritiene anche importante la previsione di un rialzo proporzionale dei limiti per le soglie di ricavo e d'investimento attualmente previsti, ritenendo tali limiti troppo bassi per racchiudere l'intera categoria.

Con l'articolo 4 si dispongono una serie di agevolazioni fiscali per il sostegno, favorendo l'investimento o l'ingresso in un'attività di commercio di vicinato e prolungando

i tempi di agevolazione fiscale forfetaria al 10 per cento, previsto per le nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo, fino a 5 anni (anziché 3). Preso atto dell'elevato costo dei canoni di locazione in base all'allocatione degli esercizi nei centri storici e nelle aree di pregio delle città e dei comuni, si propone un abbattimento del 50 per cento dell'IMU ai contribuenti che danno in affitto i propri immobili ad esercenti negozi di vicinato. Per quanto concerne altre imposte locali si è disposta una riduzione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sulla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ed, infine, sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. In ultimo, data la presenza sempre più ingente di grandi realtà distributive anche all'interno dei centri storici dei comuni, è stabilita una riduzione dell'aliquota IVA al 10 per cento per quanto riguarda i servizi, considerati essenziali, di fornitura di energia elettrica e gas per le imprese di vicinato.

L'articolo 5 reca, infine, la copertura finanziaria del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione e finalità)

1. La tutela e la salvaguardia dei servizi commerciali primari, inerenti la distribuzione e la commercializzazione diffusa e capillare sul territorio, in particolare nei piccoli comuni ed in specifici àmbiti urbani, dei prodotti alimentari di prima necessità, è dichiarata obiettivo di preminente interesse nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge reca disposizioni per la concessione di agevolazioni fiscali in favore degli esercizi commerciali primari.

Art. 2.

(Semplificazioni)

1. All'articolo 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 dopo le parole: «anche su supporti audiovideomagnetici» sono inserite le seguenti: «per gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prestano servizi commerciali primari».

Art. 3.

(Adeguamento del regime dei minimi)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 96:

1) all'alinea, dopo le parole «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «, imprese

familiari e i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

2) alla lettera *a)*, numero 1), le parole: «non superiori a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a 50.000 euro»;

3) alla lettera *b)*, le parole: «superiore a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 30.000 euro»;

b) dopo il comma 96 è inserito il seguente:

«96-bis. Ai fini del calcolo dei ricavi di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), dell'articolo 96 della presente legge, per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prestano servizi commerciali primari, si applica quanto previsto dall'articolo 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

2. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «esclusivamente alle persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente ai soggetti»;

2) al secondo periodo, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*c)* che svolgono attività di esercizio di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prestano servizi commerciali primari anche se intrapresi anteriormente al 31 dicembre 2007»;

3) al terzo periodo, dopo le parole: «è ridotta al 5 per cento» sono aggiunte le seguenti: «per i soggetti di cui alle lettere

a) e b) del precedente periodo; per i soggetti di cui alla lettera c) l'aliquota è ridotta al 20 per cento.»;

4) all'ultimo periodo, dopo le parole: «ai periodi precedenti è applicabile» sono inserite le seguenti: «per i soggetti di cui alle lettere a) e b)»;

b) al comma 2, lettera c), le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».

Art. 4.

(Agevolazioni fiscali)

1. Alla Tabella A, parte III, numero 103), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole: «comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili» sono aggiunte le seguenti: «, gli esercizi di vicinato che prestano servizi commerciali primari».

2. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 8, dopo le parole: «dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133», sono inserite le seguenti: «, e per gli immobili di categoria catastale C/1, per i quali venga registrato regolare contratto di locazione, agli esercenti attività di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che prestano servizi commerciali primari previsti ovvero di proprietà degli stessi»;

b) all'articolo 14:

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prestano servizi commerciali primari, il tributo è dovuto nella misura del 50 per cento»;

2) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni nella misura del 50 per cento per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prestano servizi commerciali primari»;

3) al comma 13 è aggiunto, il seguente periodo: «Per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prestano servizi commerciali primari, si applica una maggiorazione pari a 0,15 euro per metro quadrato a copertura dei suddetti costi, i quali possono modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,20 euro.».

3. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1, relative agli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prestano servizi commerciali primari, si applica una tariffa pari al 50 per cento di quella ivi prevista.»;

b) all'articolo 44, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per le occupazioni realizzate da esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prestano servizi commerciali primari nei comuni di classe III, IV e V, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta del 50 per cento».

4. All'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I*-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prestano servizi commerciali primari e che si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui al comma 1, il pagamento dell'imposta sostitutiva è previsto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi.».

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa di cui ai commi 2 e 3.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno

2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2014 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

